

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Antonio Rocca

DECISIONE

Segnalante: Alessia Cordi (tessera FISE n.7628/P).

Parti interessate: Sandro Palmetti (tessera FISE n.000787/P); Centro Ippico Marignano A.S.D. (codice FISE n.104848), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Stefano Palmetti; Francesco Giovanni Ventura (tessera FISE n.005057/B); Lara Gualtierio (tessera FISE n.13818/E);

Concorso: Concorso Nazionale A5* + Progetto Sport - selezione per rappresentativa Marche Coppa del Presidente Piazza di Siena, svoltosi presso gli impianti dell'Horses Riviera Resort in San Giovanni in Marignano (RN) nei giorni dal 13 al 15 maggio 2022.

Con istanza *ex* articolo 37 lettera b) del Regolamento di Giustizia (in breve RdG), del 16 maggio 2022, regolarizzata in data 24 maggio 2022, la tesserata Alessia Cordi ha attenzionato all'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale alcune condotte realizzate il 15 maggio 2022 in occasione del sopra indicato Concorso, da parte dell'Istruttore Sandro Palmetti nonché dal Presidente di Giuria, Francesco Giovanni Ventura e dalla *Steward*, Lara Gualtierio. A fronte della segnalazione ricevuta dalla tesserata Alessia Cordi, anche il Procuratore Federale in data 17 maggio 2022 ha inoltrato all'Ufficio del Giudice Sportivo istanza *ex* articolo 37 lettera c) del RdG.

Dal tenore della segnalazione emergerebbe che l'Istruttore Sandro Palmetti avrebbe assistito, senza delega, in campo prova, due *junior* iscritte al Concorso con altro Istruttore Gianni Morici del Circolo Ippico Le Noci A.S.D., nonché l'aver tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti della segnalante e l'aver attinto la stessa con uno sputo. Nei confronti degli Ufficiali di Gara, invece, sarebbe attribuita una condotta omissiva per non aver verificato la mancanza di delega nei confronti del signor Sandro Palmetti e per non aver adottato nei confronti di questi un provvedimento per l'irregolarità riscontrata.

Considerato che dal tenore della segnalazione si sarebbero potute configurare condotte disciplinarmente rilevanti nei confronti di Sandro Palmetti, Francesco Giovanni Ventura e Lara Gualtierio e che, per le condotte dell'Istruttore, avrebbe potuto rispondere l'Ente di appartenenza, il Centro Ippico Marignano A.S.D. (Codice FISE n.104848), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Stefano Palmetti, il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 34, 37 e 39 del RdG, con provvedimento del 30 maggio 2022 ha fissato la data per l'adozione della decisione per il giorno 9 giugno 2022, concedendo alle parti termini per il deposito di memorie e documenti.

Con memoria difensiva del 6 giugno 2022 il Presidente di Giuria (in breve anche PdG), signor Francesco Giovanni Ventura, ha contestato ogni addebito a lui rivolto, affermando che una volta ricevuta la segnalazione, via e-mail, da parte della tesserata Alessia Cordi, lo stesso si sarebbe recato in Segreteria, dalla signora Mafalda Tiengo, e avrebbe verificato la circostanza circa la mancanza di delega da parte del Palmetti per assistere in campo prova le due *junior*. Assume il PdG che dopo aver ricevuto dalla *Steward* Lara Gualtierio la prova della tempestiva trasmissione della delega da

parte del signor Gianni Morici al Palmetti “alle ore 7:30”, documento denominato “Allegato 1 delega ore 7,58”, e dopo aver ricevuto riscontro dalla Segreteria dell’avvenuta ricezione della delega, via e-mail, alle ore 14:58, dal Circolo Ippico Le Noci A.S.D., la problematica sarebbe stata risolta e sarebbe stata avvisata di ciò anche la tesserata Alessia Cordi.

Con unica memoria difensiva del 7 giugno 2022, per il tramite dei nominati difensori, si sono costituiti il signor Sandro Palmetti ed il Centro Ippico Marignano A.S.D., i quali hanno contestato ogni addebito loro attribuito, assumendo e documentando che le condotte segnalate all’Istruttore Sandro Palmetti da parte della signora Alessia Cordi siano frutto di pregressi contrasti sia personali/familiari sia lavorativi, per la cui risoluzione sono state promosse azioni giudiziarie. In ordine alla delega, il signor Sandro Palmetti ha precisato che il giorno 14 maggio 2022 il signor Gianni Morici lo avrebbe chiamato e rassicurato di inviare formale comunicazione prima dell’inizio della categoria C130 e che, giorno 15 maggio 2022, il Circolo Ippico Le Noci A.S.D. gli avrebbe confermato di averla inviata alle 7:58. Le parti hanno concluso chiedendo di venire assolti e, in subordine, di vedersi applicare le attenuanti e i benefici di cui all’articolo 14 RdG.

Sempre in data 7 giugno 2022 si è costituita la *Steward* Lara Gualtiero, per il tramite del nominato difensore, la quale ha contestato la ricostruzione dei fatti esposti dalla segnalante, anche con il deposito di documenti a supporto, tra cui l’allegato denominato “doc. n. 1” da cui si evince che alle ore 7:58 il signor Gianni Morici, Istruttore delle due *junior* del Circolo Ippico Le Noci A.S.D., avrebbe delegato il signor Sandro Palmetti a seguire le minori in gara, ed ha concluso chiedendo di essere dichiarata esente da qualsivoglia responsabilità.

Con provvedimento del 9 giugno 2022 questo Giudice, ai sensi dell’art. 39 commi 4 e 5 del RdG, tenuto conto delle difese delle Parti e della possibilità di assumere “...le informazioni che ritiene utili ai fini della decisione...” e di poter “...assegnare un termine per il deposito di informazioni richieste dallo stesso Giudice Sportivo a persone ritenute informate dei fatti” e, ancora, che “Qualora la complessità della causa lo richieda, il Giudice Sportivo può rinviare la data in cui assumerà la decisione, di cui al precedente punto 39.1, dandone comunicazione agli interessati.”, ha disposto l’acquisizione e quindi la trasmissione da parte del Comitato Organizzatore (in breve anche C.O.) Riviera Resort S.S.D. a R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, “di una dichiarazione tendente a descrivere le e-mail che sono pervenute giorno 15 maggio 2022, dalle ore 7:30 alle ore 15:00, sulla casella di posta elettronica “concorsi@horsesrivieraresort.net”, offrendo prova di quanto dedotto anche mediante screenshot della schermata della casella di posta e con l’inoltro alla Segreteria degli Organi di Giustizia delle e-mail ricevute in tale intervallo temporale, relative al Concorso de quo” e ha rinviato la data dell’adozione della decisione per il giorno 25 giugno 2022.

In data 17 giugno 2022, a riscontro del menzionato provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale e delle richieste ivi contenute, il Presidente del C.O., Ing. Daniele De Paduanis, ha trasmesso i documenti per come richiesti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall’esame della documentazione in atti, questo Giudice ritiene sussistenti profili disciplinarmente rilevanti imputabili alle Parti interessate per le condotte antiregolamentari realizzate in occasione del Concorso.

1. Sulla delega

In seguito ai documenti trasmessi dal Comitato Organizzatore, il Giudice Sportivo Nazionale ha

rilevato che, prima dell'inizio della categoria C130, il signor Sandro Palmetti non era stato formalmente delegato dall'Istruttore delle due *junior*, signor Gianni Morici. Tale delega risulta essere stata infatti trasmessa dal Circolo Ippico Le Noci A.S.D. solamente alle ore 14:58, non prima.

Ne deriva che le circostanze assunte da tutte le Parti interessate e i documenti prodotti, nello specifico, dal Presidente di Giuria e dalla *Steward*, secondo i quali tale delega sarebbe stata trasmessa il 15 maggio 2022, alle ore 7:58, dall'indirizzo "*info-lenoci@libero.it*" all'e-mail "*concorsi@horsesrivieraresort.net*", non possono trovare accoglimento benché smentiti dagli *screenshot* relativi alla casella di posta del C.O., da cui non risultano e-mail ricevute alle ore 7:58 dall'indirizzo "*info-lenoci@libero.it*" se non quella pervenuta alle ore 14:58.

La delega risulta, quindi, essere stata trasmessa, ma non tempestivamente.

Pertanto, il signor Sandro Palmetti ha assistito le due *junior* senza averne titolo, incorrendo in un'irregolarità e per la quale il Centro Ippico Marignano A.S.D. non ha offerto neppure prova di aver anche solo tentato di prevenire il suo realizzarsi, incorrendo esso stesso, a sua volta, in una violazione regolamentare. Se, da un lato, è responsabilità dell'Ente di appartenenza delle due *junior* l'attività di delega del proprio Istruttore impossibilitato, dall'altro lato, è dovere dell'Istruttore delegato accertarsi, con dovuta diligenza, circa l'effettiva ricezione della delega e l'essere in regola per assistere delle minori in gara.

Per tali violazioni questo Giudice riterrebbe applicabili al signor Sandro Palmetti la sanzione dell'ammenda di €150,00 (euro centocinquanta/00) e la sospensione della qualifica di Istruttore/Tecnico per giorni 20 (venti), *ex art.* 6 punti III e VI del RdG, mentre al Centro Ippico Marignano A.S.D. (codice FISE n.104848), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Stefano Palmetti, la sanzione dell'ammenda di €100,00 (euro cento/00), *ex art.* 6 punto III del RdG.

Ad ogni modo, dalle evidenze emerse dal procedimento, si rileva come all'Istruttore Sandro Palmetti sia da applicare l'attenuante *ex art.* 9 lettera b) del RdG, per essersi prontamente adoperato per porre rimedio all'infrazione in cui è incorso, in presenza della quale si ritiene congruo applicare al medesimo la sanzione della censura e dell'ammenda pari a €100,00 (euro cento/00), *ex art.* 6 punti II e III del RdG.

Quanto al Presidente di Giuria e alla *Steward*, questo Giudice ritiene che gli stessi, tenuto conto della qualifica ricoperta e degli obblighi e doveri discendenti dalla regolamentazione federale, nello specifico, dal Libro IX del Regolamento Generale, intitolato "Ufficiali di Gara", avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione e diligenza nell'accertare in modo corretto l'effettivo possesso della delega da parte del signor Sandro Palmetti prima della partenza delle due *junior* nella categoria C130.

Entrambi gli Ufficiali di Gara hanno difatti agito con superficialità, sia in occasione del Concorso, sia nel presente procedimento disciplinare, essendosi basati, in entrambe le occasioni, su di un documento, nominato rispettivamente, dal signor Ventura "*Allegato 1 delega ore 7,58*" e dalla signora Gualtieri "*doc. n. 1*", della cui attendibilità questo Giudice ha da subito dubitato, non possedendo i tratti tipici di uno *screenshot* di una casella di posta elettronica (ad esempio di Aruba, Hotmail, Gmail, Outlook, etc), a differenza di quelli trasmessi dal C.O. in cui è evidente la riconducibilità ad una casella di posta elettronica ordinaria di Aruba delle e-mail ricevute all'indirizzo "*concorsi@horsesrivieraresort.net*".

Alla luce di quanto sopra, nei confronti del Presidente di Giuria, Francesco Giovanni Ventura e della

Steward, Lara Gualtiero, il Giudice Sportivo Nazionale ritiene congruo applicare la sanzione dell'ammenda di €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) e della sospensione per mesi 2 (due) dalla qualifica di Ufficiale di Gara. Tale sanzione comporta contestualmente la sospensione dalla possibilità di svolgere qualsiasi altro ruolo o servizio compreso nelle categorie sopracitate in Manifestazioni che si svolgono sotto l'egida F.I.S.E., ex art. 6 punti III e IX del RdG.

2. Sulla condotta del Palmetti

In ordine, invece, alla presunta condotta intimidatoria e lo sputo che l'Istruttore Sandro Palmetti avrebbe tenuto e rivolto nei confronti della segnalante Alessia Cordi, questo Giudice ritiene che, sulla scorta della documentazione presente in atti e da una valutazione complessiva delle circostanze fattuali esposte nella presente vicenda dalle parti, non sia stato raggiunto quel grado di prova tale da convincere il Giudicante nel considerare come effettivamente avvenute le menzionate condotte illecite. Orbene, è ormai principio consolidato della giustizia sportiva che *“lo standard probatorio richiesto non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito”* (Collegio di Garanzia dello Sport del 16 dicembre 2015 n.6; cfr. anche Trib. Fed. FISE RG n.12/17 e Corte App. Fed. FISE RG n.7/17).

Neppure le prove testimoniali richieste dalla tesserata Alessia Cordi, in termini probabilistici, porterebbero a ritenere commesso l'illecito segnalato, avendo anche il signor Sandro Palmetti avanzato simili richieste di prova e depositato con il documento denominato *“Doc. 14”* ben cinque dichiarazioni testimoniali scritte di soggetti che assumono essere stati presenti all'accaduto e che, di contro, smentirebbero quanto segnalato. Sul punto, pertanto, alcun profilo di responsabilità è da attribuire all'Istruttore Sandro Palmetti e, di conseguenza, al Centro Ippico Marignano A.S.D. non avendo questo Giudice raggiunto quel ragionevole affidamento in ordine alla realizzazione delle condotte segnalate.

P Q M

Il Giudice Sportivo Nazionale,

APPLICA

- al signor **Sandro Palmetti** (tessera FISE n.000787/P), la sanzione della **censura** e dell'**ammenda di €.100,00 (euro cento/00)**, ai sensi dell'art. 6 punti II e III del RdG;
- al **Centro Ippico Marignano A.S.D.** (codice FISE n.104848), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Stefano Palmetti, la sanzione dell'**ammenda di €.100,00 (euro cento/00)**, ex art. 6 punto III del RdG;
- al signor **Francesco Giovanni Ventura** (tessera FISE n.005057/B) e alla signora **Lara Gualtiero** (tessera FISE n.13818/E) l'applicazione, per entrambi, della sanzione dell'**ammenda di €.250,00 (euro duecentocinquanta/00)** e della **sospensione per mesi 2 (due)** dalla qualifica di Ufficiale di Gara o Segreteria di Concorso o Show Director o Segretario/Spoker o Segretario al Cerimoniale o

Direttore di Campo o Costruttore di Percorso o Veterinario di servizio (in quanto tesserato) o prestatore di servizio ad altro titolo in manifestazioni che si svolgono sotto l'egida F.I.S.E.. Tale sanzione comporta contestualmente la sospensione dalla possibilità di svolgere qualsiasi altro ruolo o servizio compreso nelle categorie sopracitate in Manifestazioni che si svolgono sotto l'egida F.I.S.E., ex art. 6 punti III e IX del RdG.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 25 giugno 2022

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca